

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XX.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatori DONATI ed altri e deputati RAMPA ed altri: Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (575, 49, 182, 230, 242, 420, 501-b)	240	insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1153) 251
PRESIDENTE	240, 243	
BORGHI, <i>Relatore</i>	240	
GIUGNI LATTARI JOLE	240, 242	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	242, 243	
BADINI CONFALONIERI	243	
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
CAIAZZA ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (339)	243	
PRESIDENTE	243, 244, 248, 251	
BUZZI, <i>Relatore</i>	243, 248, 249, 251	
SCIONTI	243, 246	
VALITUTTI	244	
FINOCCHIARO	244	
CAIAZZA	245	
BADINI CONFALONIERI	245	
PICCIOTTO	246	
ILLUMINATI	249	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	250	
SERONI	251	
Senatori MONETI ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli		BORGHI ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1134) 251
		PRESIDENTE 251, 252, 253, 255, 256, 257
		MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 251, 252, 254, 255, 256
		VALITUTTI 252, 255
		RAMPA 252, 254, 255
		GIUGNI LATTARI JOLE 252
		BORGHI, <i>Relatore</i> 252, 253
		BADINI CONFALONIERI 253
		FRANCO PASQUALE 253, 254
		PICCIOTTO 255, 256
		FINOCCHIARO 255, 257
		GRILLI ANTONIO 257
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 257
		La seduta comincia alle 9,35.
		BUZZI, <i>Segretario</i> . Legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Donati ed altri e dei deputati Rampa ed altri: Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (575, 49, 182, 230, 242, 420, 501-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge nn. 575, 49, 182, 230, 242, 420, 501-B, a firma dei Senatori Donati, Moneti e Bellisario (575) e dei deputati Rampa, Buzzi, Borghi, Fabbri Francesco, Patrini, Titomanlio Vittoria, Armato, Marotta Vincenzo, Mattarelli Gino, Agosta (49), Nicosia, Grilli Antonio, Giugni Lattari Jole (182), Di Nardo (240), Guarra, Grilli Antonio (242), Dall'Armellina, Fusaro, Bianchi Fortunato, Franceschini, Isgrò, Bressani, De Zan (420), Foderaro, Pitzalis, Cossiga, Caiazza, Pala, Agosta, Cocco Maria, Sammartino, Buttè, Merenda (501), concernente le norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici.

Questa proposta di legge torna a noi dopo essere stata modificata dalla VI Commissione permanente del Senato, che ha apportato tre emendamenti al testo da noi approvato nella seduta del 4 marzo 1964 e, precisamente, agli articoli 3, 4 e 6.

Il Relatore, onorevole Borghi ha facoltà di illustrare gli emendamenti apportati dal Senato.

BORGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con l'emendamento apportato dal Senato al secondo comma dell'articolo 3, si provvede con misure analoghe a quelle adottate per i circoli didattici rimasti vacanti, anche per i circoli didattici il cui titolare sia temporaneamente assente.

L'emendamento apportato al secondo comma dell'articolo 4 è puramente formale, dal momento che si tratta unicamente di inserire, dopo la parola « aspiranti », le parole « all'inclusione nella graduatoria ». Si tratta perciò soltanto di una integrazione chiarificatrice.

L'emendamento al penultimo comma dell'articolo 6, non introduce in sostanza, alcuna innovazione, dal momento che si limita a modificare i termini aritmetici del punteggio complessivo elevandoli da 60 su 100 a 90 su 150.

Trattandosi di emendamenti che non incidono sulla sostanza della legge già da noi approvata, mi dichiaro favorevole alla loro approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e chiedo se vi siano colleghi che intendano in-

tervenire sulle modificazioni introdotte dal Senato.

GIUGNI LATTARI JOLE. Faccio rilevare che modificando il computo del punteggio da 60 su 100 a 90 su 150 vi è una categoria di direttori didattici che non raggiunge più il punteggio minimo. Cito, ad esempio, i direttori con 10 anni di servizio i quali avendo conseguito punti 7,50 per anno sommano 75 punti, sufficienti per rientrare nel minimo stabilito dal primo tipo di computo, ma insufficienti per rientrare nel minimo, fissato a 90 dall'emendamento del Senato.

BORGHI, *Relatore*. Il punteggio di cui all'articolo 6 si riferisce alle sole prove d'esame, e quindi il caso citato dall'onorevole collega non ha alcun riferimento con l'emendamento approvato dal Senato.

GIUGNI LATTARI JOLE. Quindi il titolo accademico rimane escluso. Allora sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il seguente articolo 3:

« I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente articolo 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1.

Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi.

Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.

A nessun direttore didattico può essere attribuita la reggenza di un circolo per più di un anno ».

Il Senato ne ha così modificato il secondo comma:

« Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« I posti che si rendono vacanti nel corso del biennio, non considerati nel precedente articolo 2, vengono ugualmente assegnati agli aspiranti iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1.

Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprirli, i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente.

Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.

A nessun direttore didattico può essere attribuita la reggenza di un circolo per più di un anno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli degli insegnanti dello Stato, risultino compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati dal 1954 al 1963 inclusi, sempre che si tratti di concorsi per titoli ed esami.

Gli aspiranti debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il Senato ne ha così modificato il secondo comma:

« Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel suo complesso:

« Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1 tutti coloro che, essendo nei ruoli degli insegnanti dello Stato, risultino

compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi direttivi espletati dal 1954 al 1963 inclusi, sempre che si tratti di concorsi per titoli ed esami.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 è stato approvato dal Senato senza modificazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso speciale, per esami e titoli, per 200 posti di direttore didattico riservato ai maestri di ruolo che abbiano ottenuto per incarico una direzione didattica per almeno 4 anni, anche non consecutivi, compreso se necessario l'anno scolastico 1963-64, con qualifica non inferiore a distinto. Ai fini della ammissione al concorso l'incarico deve avere durata non inferiore ai 7 mesi per ciascun anno.

Gli esami constano di una prova scritta con un tema a scelta di cultura generale o di legislazione scolastica e delle prove orali previste per il concorso ordinario.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta, anche con sei decimi.

I candidati che conseguano nelle sole prove d'esame un punteggio complessivo di punti 60 su 100 e non siano inclusi nelle graduatorie dei vincitori hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente prevista dall'articolo 1 della presente legge.

I posti eventualmente non coperti vanno in aumento a quelli del concorso ordinario di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ».

Il Senato ne ha così modificato il quarto comma:

« I candidati che conseguano nelle sole prove d'esame un punteggio complessivo di punti 90 su 150 e non siano inclusi nelle graduatorie dei vincitori hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente prevista dall'articolo 1 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel suo complesso:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un concorso speciale, per esami e titoli, per 200 posti di direttore didattico riservato ai maestri di ruolo che abbiano ottenuto per incarico una direzione didattica per almeno 4 anni, anche non consecutivi, compreso se necessario l'anno scolastico 1963-64, con qualifica non inferiore a distinto. Ai fini della ammissione al concorso l'incarico deve avere avuto durata non inferiore ai 7 mesi per ciascun anno.

Gli esami constano di una prova scritta con un tema a scelta di cultura generale o di legislazione scolastica e delle prove orali previste per il concorso ordinario.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta, anche con sei decimi.

I candidati che conseguano nelle sole prove d'esame un punteggio complessivo di punti 90 su 150 e non siano inclusi nelle graduatorie dei vincitori hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente prevista dall'articolo 1 della presente legge.

I posti eventualmente non coperti vanno in aumento a quelli del concorso ordinario di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIUGNI LATTARI IOLE. Poiché agli articoli finali, 7 ed 8, non sono state apportate modificazioni, prima di concludere la discussione vorrei fare una dichiarazione di voto. Abbiamo approvato tutti gli emendamenti apportati dal Senato perché ci rendiamo conto dell'urgenza che accompagna questa proposta di legge (la cui stesura è stata tanto laboriosa), perché è imminente la prova scritta del concorso a posti di direttore didattico che si svolgerà il 29 del corrente mese; non sarebbe quindi opportuno sottoporre a prova scritta proprio coloro che dovrebbero essere i beneficiari della proposta di legge in esame.

Ora desidero soprattutto richiamare l'attenzione sul dramma che si riprenderà a vivere il 1° ottobre 1964 in determinate regioni d'Italia, dove non sarà possibile coprire tutti i circoli vacanti, né ci sarà possibilità di affidarli ai direttori di circoli vicini, data la

enorme sperequazione fra personale e posti vacanti in tale settore. Noi abbiamo abolito l'istituto dell'incarico calcolando di poter coprire i posti vacanti mediante concorso, ma il concorso avrà inizio soltanto il 29 del corrente mese e non sarà compiutamente espletato prima della primavera dell'anno prossimo. Per far fronte all'attuale situazione sarebbe necessaria una norma transitoria che però comporterebbe il rinvio al Senato del provvedimento. E allora, volendo evitare questo grave inconveniente, occorre almeno che il Governo s'impegni nel senso che, ove non sia possibile coprire i circoli vacanti, si ricorra a direttori incaricati fino al completo espletamento del concorso a cui ho accennato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Che l'anno venturo ci porterà alcune difficoltà è fuor di dubbio, ma che la situazione sia così drammatica non è vero, perché 398 o 400 direzioni saranno coperte dai direttori idonei per i quali è fatta la legge. In più, vi sono delle direzioni sdoppiate dal 1° ottobre di quest'anno, altre dall'ottobre del 1963 e altre dall'ottobre del 1962. Queste torneranno per il momento sotto un unico direttore, che per un anno supporterà l'onere di dirigere un circolo molto ampio.

In alcuni casi, i circoli privi di titolare non sono abbinabili a causa delle distanze che li separano; e allora si provvederà attraverso la reggenza di direttori di provveditorato o degli stessi ispettori di circoscrizione.

GIUGNI LATTARI IOLE. In zone come la Sardegna e la Calabria, solo due su 19 circoli saranno sistemati, il 1° ottobre.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma vi sono anche ispettori che potranno avere la reggenza quest'anno. Ciò non toglie che vi sia qualche difficoltà per i direttori, ma solo per un anno.

Per quanto riguarda il concorso a 200 posti, lo si bandisce subito. Poi sarà bandito il concorso normale, alla data indicata dalla legge.

GIUGNI LATTARI IOLE. Non si tratta solo di fatica, onorevole Badaloni, ma d'impossibilità a reggere due circoli. Vorrei pertanto da parte del Governo la promessa che, almeno per specifiche regioni quali la Sardegna e la Calabria (sono quelle che conosco meglio, ma in analoghe condizioni ve ne saranno altre tre o quattro), si provveda momentaneamente con direttori incaricati.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1964

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso promettere che si cercherà di trovare un rimedio mediante gli ispettori, ma non posso promettere di andare contro la legge che si sta approvando. Si cercherà di alleggerire le difficoltà con gli strumenti a disposizione.

BADINI CONFALONIERI. Desidero fare soltanto una osservazione. Io mi ero adoperato perché lo scopo della legge che stiamo approvando — e nei confronti della quale non opporremo delle difficoltà affinché possa giungere ad una rapida definizione — fosse proprio quello di abolire gli incaricati, dando cioè una sistemazione definitiva a questa categoria.

Quindi chiedo assicurazioni al Governo affinché non si creino nuovi incarichi. D'accordo sull'opportunità di adottare tutti gli accorgimenti necessari per superare le difficoltà di questo primo anno; d'accordo anche con le osservazioni della eminente collega onorevole Lattari Giugni Jole; ma evidentemente non è possibile creare nuovi incarichi, altrimenti finiremmo per riaprire quel problema che ci siamo dimostrati decisi a chiudere.

PRESIDENTE. Non si potrà tornare alla situazione paventata dall'onorevole Badini Confalonieri, perché la legge lo vieta.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Altra assicurazione che posso dare è che si farà tutto il possibile affinché il concorso possa essere espletato al più presto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Poiché nessun'altra modificazione è stata apportata dal Senato, gli articoli 7 e 8 rimangono nel testo da noi già approvato. Pertanto la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 339, di iniziativa dei deputati Caiazza, Buzzi, Romanato, Leone Raffaele, Franceschini, Pizalis, Bertè, Marotta Vincenzo, Reale Giuseppe, Rampa, Titomanlio Vittoria, Fusaro, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali.

Come gli onorevoli colleghi ricordano questa proposta di legge fu già da noi discussa in sede referente e si convenne, allora, sull'op-

portunità di richiedere il trasferimento in sede legislativa, che è stato accordato dalla Presidenza.

Comunico che le Commissioni permanenti I e V, investite del parere, si sono dichiarate favorevoli.

Il Relatore onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Non essendo emersi elementi nuovi da quando la proposta di legge fu discussa in sede referente, mi rimetto alla relazione da me già svolta in quella sede. Si potrebbe così passare rapidamente agli articoli anche perché — d'intesa con altri colleghi — avrei da proporre diversi emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIONTI. A me sembra che la proposta di legge parta da una necessità giusta e sentita: quella cioè di superare la separazione tra convitto e scuola che era stata introdotta dalla riforma Gentile, e di integrare insieme l'aspetto educativo e quello istruttivo. Sotto questo punto di vista mi sembra che la legge esprima una esigenza della società moderna, intesa a sviluppare l'esperienza associativa dei giovani.

Però, partendo da questa considerazione — che vuole essere obiettiva — della proposta di legge, debbo aggiungere che essa avrebbe dovuto avere un carattere più innovatore. Invece ci troviamo ancora una volta di fronte ad una legge settoriale, particolare, che tratta alcuni aspetti del problema, dissociati da una visione globale ed organica del problema stesso nella sua interezza. Noi vorremmo che quando si presenta una proposta di legge particolare come questa, che tratta problemi settoriali e non globali, fosse per lo meno individuabile nella proposta stessa uno sforzo per innovare un qualche cosa, per interrompere almeno in qualche punto quel tradizionalismo che impera ancora nell'ambiente scolastico del nostro Paese. Non dobbiamo dimenticare che la maggior parte del nostro ordinamento scolastico deriva ancora dallo Stato unitario accentratore di prima del fascismo, e dalla legislazione fascista. E allora: o affrontiamo di petto — e sarebbe la soluzione migliore — i problemi basilari della scuola rinnovando indirizzi e contenuto del nostro ordinamento scolastico; oppure non siamo ancora pronti a far questo (e pare che il Ministro non sia ancora disposto a presentare le linee generali di una riforma di questo tipo), e allora utilizziamo almeno le leggi

particolari per modificare qualche cosa e far vedere che viviamo in un clima diverso.

Invece la proposta di legge Caiazza non fa che ricalcare la vecchia tradizione, i vecchi concetti, i vecchi metodi antidemocratici; e non porta aria nuova all'interno dei convitti, anzi direi che non fa che confermare la situazione preesistente.

La proposta di legge, si riferisce — come già dicemmo l'altra volta — a tre ordini di problemi; e noi siamo d'accordo soltanto sul primo cioè che i convitti debbono avere la scuola media statale e possono avere la scuola secondaria. E su questa prima parte della proposta di legge l'unico problema, che affronteremo in sede di esame particolareggiato degli articoli, sarà quello di adottare una maggiore precisione nei termini. Così sarà necessario precisare senza possibilità di dubbio che nella « scuola secondaria » sono compresi gli istituti tecnici e quelli artistici, perché esiste una prassi nella nostra legislazione secondo la quale quando si dice « istituti secondari » si dimenticano gli istituti artistici.

Il secondo problema sollevato dalla proposta di legge è quello relativo all'assunzione del personale per le scuole — che diventeranno statali — annesse ai convitti. E su questo non possiamo assolutamente essere d'accordo con le soluzioni prospettate. Noi teniamo conto — è vero — delle osservazioni fatte l'altra volta dall'onorevole Caiazza e da altri onorevoli colleghi, sulla particolare natura di queste scuole; però non possiamo ignorare il fatto che — almeno nella nostra visione del nuovo ordinamento scolastico che stiamo estendendo anche al di là dei convitti — le ore di insegnamento integrate da una certa assistenza agli alunni costituiscono un problema che sta penetrando nell'ordinamento scolastico italiano e va oltre i convitti, per quanto non sia questo l'elemento discriminante fra l'ordinamento dei convitti e quello extra convitti; e a noi sembra che il voler far dipendere l'assunzione degli insegnanti dal rettore, o addirittura dal Consiglio di amministrazione, porti alla creazione di un'oasi distaccata dal complesso dell'ordinamento scolastico, con tutti i pericoli che questo comporta, e non solo per gli insegnanti che vengono così a perdere notevole parte della loro autonomia, ma anche per la libertà di insegnamento che deve esistere anche nell'interno del convitto.

Poi c'è la terza parte della proposta di legge che tratta della sistemazione del personale attualmente in servizio, e su questo punto interverranno altri colleghi del mio

gruppo, ma dico subito che non possiamo essere assolutamente d'accordo, perché si potrebbe creare un precedente, suscettibile di essere in seguito esteso ad insegnanti che non insegnano nei convitti nazionali.

Noi ci riserviamo di presentare — al momento opportuno — alcuni emendamenti, nella speranza che saranno tenuti nel debito conto.

VALITUTTI. Mi pare che con la proposta di legge dell'onorevole Caiazza non sia stato fatto lo sforzo necessario per risolvere l'equivoco fondamentale dell'ordinamento delle nuove scuole dei convitti nazionali. Ne parliamo anche in sede referente: in sostanza queste scuole avevano un carattere ambiguo, erano cioè scuole « conformate » alle scuole statali, istituite però con lo stesso criterio e nello stesso modo previsto per le scuole statali, e mi pareva che si fosse raggiunto un accordo, nel senso di fare di queste scuole delle scuole statali sotto tutti i profili.

PRESIDENTE. In proposito c'è un emendamento presentato dal Governo all'articolo 1, nel quale si dispone nel senso che ai convitti nazionali possono essere annesse scuole statali di secondo grado.

VALITUTTI. Poi ci sono dei corollari che riguardano la disciplina generale della scuola, quando si mette in questione il potere del consiglio di amministrazione di designare gli insegnanti, e quando si mettono i vicerettori in condizioni di essere considerati alla stregua di semplici insegnanti. A proposito di ciò, mi sorge il dubbio di una possibile confusione delle carriere: considerando infatti come insegnanti i vicerettori e i vicerettori aggiunti, rischiano di confondere le due carriere, quella dei rettori e quella degli insegnanti.

Se si accetta, ripeto, questo punto di vista relativo alla natura della scuola, bisogna però dedurne alcune conseguenze che modificherebbero il testo della legge.

Voglio aggiungere — come dissi in sede referente — che non mi sembra in questo testo pertinente il riferimento al provvedimento riguardante gli assistenti. Mi era parso, del resto, che il Relatore stesso non si opponesse alla proposta di discutere tale argomento a parte, in un apposito provvedimento.

Queste — in linea di massima — le nostre riserve di ordine generale. Mi riservo di formularne altre in sede di discussione degli articoli.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Non ho partecipato alla discussione sulla proposta di legge in sede referente,

ma ciò che mi pare evidente leggendo il testo del provvedimento, è che ci sono molte riserve da fare. Con esso infatti si intende introdurre disposizioni, per esempio sul reclutamento del personale o sulla valutazione dei titoli del personale stesso, che sono rivoluzionarie rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora relativamente all'ordinamento scolastico.

Anche noi interverremo perciò, più particolarmente, in sede di esame degli articoli.

CAIAZZA. Lo scopo di questa mia proposta di legge fu ampiamente illustrato dall'onorevole Relatore già in sede referente, ed io mi permisi, allora, di aggiungere alcune considerazioni che mi vennero suggerite dall'intervento di alcuni colleghi.

Ripeto brevemente quello che allora dissi: che questa proposta di legge è profondamente innovativa, ma vuole però tenere anche presente una situazione particolare, che non è limitata alla scuola in se stessa, e che interessa tutti gli istituti nei quali il rapporto convitto-scuola deve essere giustamente regolato. Le molte perplessità che sono affiorate anche in questa sede, mi pare che derivino da una concezione un po' schematica dell'ordinamento, in quanto non si tiene in debito conto l'esistenza di una situazione nuova. Intendo dire che pur proseguendo nel cammino voluto dalla natura, noi continuiamo a tener presenti certe formule stabilite dall'ordinamento, e dalle quali non ci sappiamo sganciare. Così le considerazioni dell'onorevole Valitutti, mirante a considerare le scuole dei convitti nazionali come scuole statali, generano tutte quelle conclusioni cui l'onorevole collega ha accennato.

Io penso che questo istituto vada visto non come una scuola normale, un istituto scolastico a sé, ma in un modo del tutto particolare, affinché esso costituisca veramente qualcosa di nuovo, di vitale e di rispondente alle molteplici esigenze che ad esso fanno capo.

In quanto agli emendamenti che verranno proposti al testo da me presentato, sono lieto che la proposta di legge venga approvata nel migliore dei testi possibili, dal momento che il nostro scopo è di far sì che la scuola italiana possa tornare veramente alle gloriose tradizioni di un tempo.

Ciò che di particolare contiene la nostra proposta di legge, si inserisce in una nuova visione delle funzioni che l'istituto deve assolvere. Guai se noi — in un istituto — introduciamo elementi disgregatori di quell'ordine che è necessario in ogni caso mantenere; ed in particolare mi riferisco proprio alle strut-

ture che devono rispondere di quest'ordine. Mi riferisco alla necessità di tener presente che un istituto deve avere unità di indirizzi, di intenti, di direzione.

Io mi auguro che tutti i colleghi siano consapevoli della necessità di sottrarre questi istituti alla presente situazione, caratterizzata da varie carenze e soprattutto da difficoltà in ordine proprio al problema della scuola. Mi auguro perciò che tale considerazione possa indurre gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge sostanzialmente nel testo presentato, con gli emendamenti che alcuni colleghi ed il Governo stesso preannunciano. Se gli emendamenti rispondono allo spirito della proposta di legge, sono lieto di aderirvi. Se invece essi tendono a modificare sostanzialmente la proposta stessa, fino a creare non già una situazione migliore per gli istituti in questione, ma una situazione che metta addirittura in difficoltà la loro stessa vita, allora tanto vale non farne niente.

Per questi motivi, mi auguro che lo spirito che anima l'intera Commissione sia favorevole alla proposta di legge, e mi confortano a sperarlo le dichiarazioni che sono state fatte in sede referente e che indicano la sostanziale volontà di approvare la proposta stessa in modo da dare ai convitti un ordinamento nuovo, confacente alle funzioni che essi devono assolvere.

BADINI CONFALONIERI. Io mi riservo di parlare in sede di esame degli articoli, ma forse non è inopportuno fare una premessa generale sulle osservazioni dell'onorevole Caiazza. Dal momento che tutti siamo d'accordo sull'opportunità di coordinare l'istruzione e l'educazione, ossia di affidare ai convitti anche il compito scolastico specifico, l'onorevole Caiazza non deve nutrire preoccupazioni circa la unanimità — finora indiscussa — del nostro accordo.

Il problema verte sugli strumenti più idonei a tal fine, ed è un problema che deve trovare consenziente — nella sua generale impostazione — anche l'onorevole Caiazza. Si tratta d'un problema particolare e generale insieme. Per esempio, una certa unicità d'indirizzo è necessaria, e sono d'accordo; ma importa ciò la necessità di avere un preside-rettore, sì o no? Vedo che l'onorevole Caiazza è assolutamente convinto di questa necessità. Ora, se v'è realmente la necessità di avere a capo un'unica persona responsabile, e ciò d'altra parte crea nel contempo delle difficoltà per chi, già dovendo reggere la scuola, deve occuparsi anche di piccoli problemi amministrativi, non sarebbe il caso di prevedere sì, l'organo presi-

de-rettore affidando però gli specifici compiti amministrativi al vicerettore? In tal modo si rispetterebbe il concetto di unicità al sommo della piramide, ma si distinguerebbero al tempo stesso i diversi compiti.

«Mi sembra questo un concetto che può trovare accoglimento nella proposta di legge.

SCIONTI. Chiedo scusa se prendo brevemente di nuovo la parola, ma l'onorevole Caiazza, intervenendo, ha integrato la relazione preposta alla sua proposta di legge di alcuni elementi sui quali vorrei esprimere la mia opinione. Egli ha parlato di unicità di direzione all'interno dei convitti, ma io ho bisogno di maggiori chiarimenti al riguardo.

Penso che per i fini educativi del convitto sia necessaria un'articolazione, fondamentale premessa di libertà e di sviluppo di menti aperte su un fondamento critico e moderno. Ora, la scelta degli insegnanti da parte del rettore non può che menomare, in nome di un'astratta unicità d'indirizzo, questa articolazione di idee. Perciò, proprio le ultime affermazioni dell'onorevole Caiazza ci rendono ancor più perplessi e giustificano la nostra opposizione al previsto modo di assunzione del personale.

Non si può partire da una legge particolare. Cosa vogliamo che sia in Italia il convitto, il centro culturale costituito dal convitto? Chiariamoci le idee su tale concetto essenziale. Poi arriveremo ad una concezione chiara della funzione del convitto moderno, del suo centro unitario d'indirizzo e di contenuto. Solo allora si potrà fare la legge particolare. Altrimenti avremo una legge particolare in cui s'inserisce un concetto generale nebuloso: l'unicità d'indirizzo. Ma intorno a quale principio generale, a quale contenuto? La legge particolare non può dirlo.

PICCIOTTO. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Caiazza circa l'approvazione della sua proposta di legge in un testo che possa non soddisfarlo, ma credo che alla fine potrà egli stesso suggerire la forma migliore: o attraverso l'introduzione di emendamenti, o mediante la elaborazione di un nuovo testo da parte di un Comitato ristretto.

Ci troviamo di fronte ad una contraddizione di fondo: da una parte abbiamo la richiesta di rinvio da parte del Governo dei provvedimenti generali per la scuola e dall'altra parte questa proposta di legge che anticipa certi aspetti delle linee generali di riforma da seguire per il coordinamento organico dei convitti scuola con tutte le scuole.

In che senso la proposta di legge Caiazza anticipa il discorso generale che il Governo

tuttora deve elaborare? Nel senso, credo (e mi riferisco a quanto diceva il collega Scionti) di anticipare un discorso sul piano generale della cultura che necessariamente si riferisca a molti altri aspetti del nostro mondo scolastico.

E che tale intendimento vi sia è detto nella stessa relazione, là dove è scritto che il piano di sviluppo della scuola « non può prescindere dal riordinamento dei convitti nazionali ».

Però, noi non abbiamo ancora il piano generale della scuola!

Si aggiunge, nella stessa relazione, che « vi è una politica di assistenza scolastica che lo Stato intende sviluppare e di cui è espressione il piano della scuola. Tale politica non può prescindere dal riordinamento dei convitti nazionali ».

Questo è esatto, onorevole Caiazza; però, proprio perché esiste questo profondo legame occorre — secondo me — studiare il problema nel quadro del piano di sviluppo della scuola.

E la relazione prosegue: « Ma non bastano queste provvidenze, se non si pongono gli istituti di educazione in condizione di far fronte ai compiti per i quali esistono, mediante ordinamenti più idonei ». Lei converrà con me, onorevole Caiazza che oggi in queste condizioni si trova tutta la scuola italiana. Invece, con la sua proposta di legge noi veniamo a rovesciare il problema: vogliamo discutere prima il riordinamento dei convitti nazionali e poi il piano di sviluppo generale della scuola.

Qual'è il motivo che si adduce per questo procedimento? Ci troviamo di fronte ad una situazione caratterizzata da ibridismo e stranezza, perché nei convitti abbiamo i rettori e i direttori didattici, e contemporaneamente presidi di scuola media e privata. E credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che questo è assurdo. Ma l'ibridismo e la stranezza cui facevo cenno si riferiscono a tutta la scuola: basti pensare che abbiamo il 19 per cento di insegnanti senza titolo specifico, e ciò dimostra come la situazione nella scuola sia ancora più ibrida e strana di quella dei convitti nazionali. E direi che se teniamo conto delle cifre del personale direttivo ed insegnante dei convitti nazionali (poche centinaia di elementi, in fondo) la maggiore nostra preoccupazione dovrebbe rivolgersi a tutto il settore della scuola, anziché a questo settore specifico.

Inoltre, a voler esaminare a fondo la questione, questo ibridismo e questa stranezza insiti nell'ordinamento dei convitti nazionali non vengono superati neppure con la propo-

sta di legge dell'onorevole Caiazza. E dirò subito che uno dei motivi di ciò va ricercato nell'assurdo che un istituto statale di istruzione continui ad aver scuole private che si risolvono in un peso insopportabile e determinano inconvenienti di vario genere che si riflettono negativamente sulla vita degli istituti stessi. E se si pensa che la gestione di queste scuole è affidata ad enti locali i cui bilanci generalmente sono dissestati, è chiaro che questa gestione non si risolve a beneficio della scuola.

Evidentemente, alla base della proposta di legge Caiazza c'è una giusta preoccupazione di ricostituire l'unità dei convitti nazionali; ma questa giusta preoccupazione va vista — ripeto — nel quadro del piano generale dello sviluppo della scuola; anche perché non è che — in fondo — noi siamo pressati da una urgenza particolare. Noi ci troviamo indubbiamente di fronte ad una espansione della scuola ed entro il 1966, per legge, tutti i comuni dovranno avere la scuola media. Si tratta soprattutto di una esigenza obiettiva: quella delle centinaia di allievi che chiedono di iscriversi; ma questo fenomeno si manifesta nelle città, soprattutto, mentre i convitti continuano a mantenere la loro vecchia struttura. Quindi essi non presentano una situazione tanto drammatica da richiedere un esame anticipato rispetto a tutta la situazione scolastica, addivenendo ad uno stralcio della legge generale che attendiamo.

Quanto ho esposto riguarda il primo aspetto, dei tre ai quali accennavo. Un altro aspetto del problema è costituito dalla situazione del personale; e qui, a mio giudizio, alcuni articoli non possono essere assolutamente approvati in quanto essi vengono a costituire per gli insegnanti interessati una situazione privilegiata. Cito in proposito gli articoli 5 (designazione degli insegnanti da parte del rettore o del consiglio di amministrazione); 6 (indennità speciale); 7 (incarichi di insegnamento conferiti dal provveditore agli studi su designazione del rettore) e 12 (stabilizzazione di insegnanti a concorso speciale). Secondo me ci troviamo di fronte a proposte che sarebbero giuste qualora fossero estese a tutto il personale della scuola italiana, mentre lasciando così gli articoli si creerebbe una situazione di privilegio, quasi che la preoccupazione dei proponenti fosse quella di favorire il reclutamento degli insegnanti dei convitti nazionali.

In che modo si verrebbe, secondo me, a creare una situazione di privilegio per questi ultimi? Anzitutto con la prevista indennità

speciale. Noi abbiamo degli insegnanti che prestano un'opera analoga a quella degli insegnanti della scuola media statale. Si parla — è vero — all'articolo 6 di una attività integrativa che vorrebbe giustificare l'indennità; ma qui è una questione di principio nei confronti di tutti gli insegnanti italiani.

In secondo luogo noi prevediamo, con la proposta di legge Caiazza, la sistemazione in ruolo mediante forme che oggi vengono negate alla maggior parte del personale fuori ruolo della scuola italiana; e allora tanto varrebbe presentare un progetto organico per la sistemazione di tutto il personale fuori ruolo delle nostre scuole.

Nota ancora che nella proposta di legge c'è un concetto assurdo. Mentre noi lamentiamo che nelle scuole di Stato mancano gli insegnanti, autorizziamo i Convitti nazionali a prelevare a piacimento gli insegnanti di queste scuole. Un altro concetto assurdo che ci rifiutiamo di accettare è pure inserito nella legge laddove ci si riferisce al reclutamento degli insegnanti: esso è contrario alla esigenza di garantire i diritti e la libertà del corpo insegnante. La violazione dei diritti fondamentali dell'insegnante la vediamo proprio nell'impossibilità da parte sua di poter concorrere in base ai propri titoli ed al proprio valore. La garanzia che normalmente si offre all'insegnante è assicurata dalla unicità della graduatoria e dalla priorità della nomina secondo la graduatoria stessa; qui invece la designazione avviene su decisione del consiglio di amministrazione. Già per gli istituti professionali dicemmo che questo sistema deve sparire per evitare discriminazioni, favoritismi e clientele.

L'articolo 7 stabilisce che gli incarichi di insegnamento sono conferiti dai provveditori agli studi su designazione del rettore, restringendo ancora di più la competenza del consiglio di amministrazione. Questo è un principio assolutamente inaccettabile, onorevole Caiazza, in quanto è lo stesso principio che tutti abbiamo riconosciuto assurdo e sbagliato per le scuole popolari, ed ora lo vediamo imposto per i convitti nazionali.

Ma si distrugge addirittura la già compromessa libertà degli insegnanti, quando all'articolo 5 si dice che essi possono essere restituiti al luogo di provenienza su domanda o d'ufficio. Per quale motivo si dovrà procedere « d'ufficio », se non per incapacità? In questo modo noi riconosciamo ai convitti nazionali il diritto di prelevare gli insegnanti che vogliono dalle scuole statali, e di restituire quelli che ritengono incapaci. Ma possiamo par-

lare di incapacità, quando ci troviamo di fronte a professori titolari? In questo caso non ci troviamo di fronte a incapacità, ma soltanto alla manifestazione di arbitrarie volontà del rettore. E dal momento che non è neppure prevista la possibilità di un ricorso, lasciamo all'arbitrio del rettore piena libertà di cacciare un insegnante quando egli vuole.

Altra assurdità: noi parliamo di democrazia, oggi riconosciamo tutti quanti — ne parla anche l'onorevole Ministro nella sua relazione — che nella scuola esiste un'esigenza di autonomia e di autogoverno, per cui si manifesta la necessità che sia elettiva anche la carica di rettore e contemporaneamente, con questa proposta di legge, noi facciamo del rettore un vero e proprio despota nei confronti degli insegnanti. Il rettore può infatti scegliere gli insegnanti che vuole e li può restituire alle scuole dalle quali li ha presi quando e come vuole, e nessuno può obiettare perché il suo giudizio è insindacabile. Neppure il provveditore ha facoltà di intervenire quando il rettore ha deciso di liberarsi di un insegnante: il rettore diventa perciò un vero e proprio despota.

Per i motivi cui ho accennato, ritengo che questa proposta di legge non sia accettabile né per lo spirito né per il modo in cui è stata formulata. Essa è contraria agli orientamenti ai quali si deve esplicitare il piano generale di sviluppo della scuola italiana.

Arrivati a questo punto, cerchiamo di formulare una proposta di legge opportunamente modificata, se del caso, attraverso lo sforzo di un ristretto gruppo di colleghi. Io sarei favorevole alla nomina di un Comitato ristretto, in quanto in Commissione purtroppo gli emendamenti si impongono a colpi di maggioranza mentre in sede di Comitato ristretto la compenetrazione dei diversi punti di vista è spesso più agevole.

Termino confidando che tutti gli onorevoli colleghi riconoscano che l'approvazione di questo provvedimento sarebbe per la scuola italiana una cosa molto dannosa, in quanto si verrebbe a creare una penosa situazione di inferiorità, per gli insegnanti che non abbiano la ventura di prestare la loro opera nei convitti nazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BUZZI, Relatore. Ritengo che la discussione di oggi abbia meglio chiarito le preoccupazioni dei diversi gruppi, ed è questa cosa assai utile per le valutazioni concrete da esprimere sulla proposta.

Credo che prima di tutto sia bene prendere in considerazione la posizione dell'onorevole Picciotto. Io penso che la sua opposizione non debba essere considerata vincolata in modo assoluto alle conclusioni che sono venute alla luce nel corso dell'intervento dell'onorevole Caiazza. La sua non è una opposizione invincibile, nel senso che lo stesso onorevole Picciotto ha detto che, o in sede di esame degli articoli, o in sede di Comitato ristretto, la proposta potrebbe essere corretta e modificata sostanzialmente, al fine di salvare ciò che in essa c'è di valido, cioè il raggiungimento di certi scopi pratici, la cui utilità, urgenza e necessità sono da tutti riconosciute.

Agire sempre per il meglio è una preoccupazione doverosa, che è anche presente però nella proposta Caiazza, in quanto essa non è sorta isolata, per virtù propria, ma deriva da un'azione conseguente che il nostro collega ha portato avanti con il consenso della Commissione, al fine di mettere un po' d'ordine nella materia dei convitti nazionali, nella passata e nella presente legislatura.

Dire che si sia già chiarito su di un piano politico quale debba essere la posizione definitiva dei convitti nazionali, forse non è possibile. Però è chiaro che il carattere che più conviene ai convitti, è quello di istituti educativi scolastici con una loro definizione giuridica molto più precisa di quella che avevano nel passato, e con un maggior intervento dello Stato, il quale si addosserà oneri che prima spettavano all'amministrazione autonoma dei convitti. Lo Stato interverrà anche con una modificazione dello *status* del personale, a cominciare dal rettore — carica affidata ad un funzionario dello Stato — per finire con il personale docente e quello ausiliario.

Ora questo fatto pone delle premesse che possono consentire una nuova politica dei convitti. Credo che si possa tutti essere facilmente d'accordo nel non voler limitare la finalità dei convitti a quella di essere istituti che accolgano solo i titolari di borse di studio, perché altrimenti daremmo ai convitti stessi una classificazione sociale che non si può accettare. Non è giusto che tutti coloro che hanno conseguito borse di studio debbano stare insieme, come se la borsa di studio costituisse una predestinazione ad una particolare scuola. Però è giusto che l'aumento del numero di coloro che beneficiano di borse di studio possa mettere molti giovani in condizioni di scegliere un istituto di educazione ed è giusto che, per quelle libertà delle scelte educative cui pensiamo, le famiglie trovino istituti promossi dallo Stato. Questo

dico tenendo conto delle valutazioni che si possono fare di tale impostazione; ma è certo che, fra i tipi di scuola proposti dalla Repubblica, v'è anche quello che si può realizzare in istituti di educazione promossi dallo Stato.

Con la scuola statale garantiamo due condizioni fondamentali per lo sviluppo di tali istituti: la continuità innanzitutto, perché oggi, allo stato delle cose, essa è gravemente compromessa dalla situazione delle scuole dei convitti, le quali, se si trovano all'interno dei convitti, vedono frustrata la loro funzione. E questo stato di cose è aggravato dalla situazione economica dei convitti e dal fatto che i docenti, di fronte alla possibilità di scegliere un'occupazione più stabile e remunerativa nelle scuole pubbliche dello Stato, che hanno bisogno di insegnanti, preferiscono queste ultime.

La seconda condizione fondamentale che insieme alla statalizzazione garantiamo è l'autonomia, che è appunto condizione fondamentale per assicurare la validità educativa di tali scuole, molto spesso asservita a ragioni di carattere amministrativo. Molto spesso si sono infatti manifestate in queste scuole preoccupazioni amministrative che le hanno rese scuole che accolgono soltanto coloro che in nessun'altra scuola riescono a conseguire la maturità. Si tratta di persone d'un certo censo che hanno bisogno di aiuto per raggiungere un titolo di studio.

Ma v'è di più: la scuola statale offre alle nostre preoccupazioni, qualunque sia la nostra posizione ideologica, delle precise garanzie, che sono tipiche della scuola statale; cioè la garanzia giuridica per quanto attiene alla libertà del docente e la garanzia per quanto riguarda l'aspetto pedagogico-didattico. Mi pare che su questi punti non vi siano obiezioni.

Le difficoltà, comunque, s'incontrano nello stabilire in modo corretto il rapporto tra scuola e convitto. È indubbio che tale scuola dello Stato operi in un particolare ambiente. È certamente un ambiente particolare per quella parte di alunni che sono anche convittori, perché costoro hanno di per sé uno stato d'animo diverso da quello degli alunni esterni della comune scuola, e indubbiamente la scuola deve poter superare determinate difficoltà della vita in convitto. Si tratta quindi di una scuola che opera in particolari condizioni, integrandosi nel regime del convitto; per cui è il prototipo del *college* che s'introduce nell'esperienza italiana, ora che abbiamo liberato i convitti dalle finalizzazioni paramilitari di un tempo e dalla classificazione so-

ciale derivante dalle condizioni economiche di chi poteva accedervi.

In terzo luogo, si tratta di una scuola in cui il docente è autonomo e contemporaneamente opera in collegamento con altri educatori che indubbiamente sono più presenti di quanto non lo siano i genitori per il docente della scuola pubblica comune. Infatti l'istruttore assistente, che fa anche il doposcuola e quindi partecipa al lavoro di educazione attraverso l'istruzione, non può non conoscere in modo particolare l'insegnante che deve organizzare il lavoro scolastico in modo da rendere utile anche il lavoro post-scolastico.

In circostanze del tutto particolari come quelle del convitto, le stesse esperienze extrascolastiche sono diverse da quelle abituali di chi frequenta la scuola pubblica, e la scuola deve saperle utilizzare ed integrare.

Tutto questo deve convincerci che in qualche modo, oggi non so neppure io come, quest'unità d'indirizzo che preoccupa il collega Scionti e che voglio intendere nel senso che ho cercato di esemplificare, deve esserci. Il problema è di definirla nei termini legislativi.

Nella situazione attuale esistono dei precedenti. I rettori dei convitti hanno attualmente la funzione di vigilanza didattica, assegnata loro in modo esplicito dalla legge, nelle scuole elementari; e, nelle scuole operanti nei convitti, tale funzione hanno in quanto presidi delle scuole parificate annesse ai convitti.

Si può prevedere un'articolazione interna della funzione direttiva, dove vi fossero istituti secondari di diverso tipo o che esigessero nel rettore qualifiche specifiche. L'istituto tecnico industriale, ad esempio, esige che il preside sia ingegnere; il rettore lo sarà difficilmente, ma, in tal caso, si può incaricare della direzione o della presidenza uno degli insegnanti della scuola statale operante all'interno del convitto.

In sostanza, è necessario realizzare una unità al vertice che non impedisca tuttavia un'articolazione intermedia a livello di vice-rettore o preside.

ILLUMINATI. Questo anche per le scuole elementari.

BUZZI, Relatore. Ci possono essere esigenze di competenza che possono suggerire questa articolazione. È importante tener presente che a un certo momento, poiché la comunità vive tutta sotto lo stesso tetto e presenta perciò delle notevoli particolarità, bisogna che vi sia un'unità di comando.

Nella passata legislatura io stesso ero molto perplesso su questo punto perché temevo che l'unità preside-rettore potesse intaccare la autonomia della scuola e dell'insegnante. Direi quindi che avevo prevenuto le preoccupazioni dell'onorevole Scionti. Ma proprio l'esperienza viva, non fatta di persona, ma indirettamente, attraverso una certa attività che devo svolgere e che mi mette in collegamento con numerosi convitti nazionali, mi ha fatto convinto della necessità di questa unità di indirizzo che può operare una difesa della categoria. Perché questa legge può anche sollevare qualche sospetto nei confronti di chi la esamina dall'esterno di questo piccolo grande mondo che è quello dei convitti nazionali; ma in realtà ha ovviamente le sue giustificazioni.

Perciò in sede di emendamenti — anzi il collega onorevole Caiazza ha delle proposte in merito — penso che si possa trovare una soluzione.

Altro grosso problema: quello della scelta degli insegnanti. Riconosco che l'articolo 5, così com'è formulato, non è certo una espressione di autogoverno, come appunto rilevava il nostro Presidente. Ma lo spirito che lo ha suggerito non è stato uno spirito di autorità male interpretato; ma — a mio avviso — è stato proprio quello di considerare che questi insegnanti (lo dicevo anche ieri in una conversazione privata con qualche collega che oggi è intervenuto) si trovano a prestare la loro opera in una scuola che non è una scuola qualsiasi, dove non è possibile prestarsi a delle soluzioni di interesse soggettivo dei docenti, come quella — per esempio — di insegnare nella scuola più vicina alla propria famiglia, alla propria casa. Occorre evitare il pericolo di vedere la scuola del convitto diventare una scuola normale. Se si tratta di una scuola speciale in un certo senso — perché essa opera in circostanze speciali — ci deve essere una certa discrezionalità che non ci deve far paura perché essa non viene ad intaccare i diritti degli insegnanti.

Potremmo prevedere lo sviluppo di questa fase nel seguente modo: 1) domanda dell'insegnante di prestare la propria opera nel convitto (nessuno vi può essere obbligato, quindi è necessaria la domanda); 2) vaglio delle richieste e in questo vaglio deve esserci anche una espressione di volontà (si tratta di vedere fino a che punto vincolante e condizionante) da parte degli organi del convitto. Si potrebbe trattare di un gradimento da parte del consiglio di amministrazione, e allora il concetto si capovolgerebbe

rispetto alla formula attuale che prevede la « designazione » da parte del rettore (solo per il vice rettore) o del consiglio di amministrazione quando si tratti di un insegnante prelevato dal ruolo statale.

Indubbiamente, forse, non si è arrivati ad un perfezionamento della norma (i colleghi che già fecero parte della passata legislatura sono testimoni degli sforzi disinteressati compiuti per cercare una soluzione); anche il nostro Presidente che pure appartiene al nostro stesso gruppo — mi perdoni l'onorevole Presidente se faccio riferimento alla sua persona — aveva diverse perplessità. Tuttavia qui il discorso è molto chiaro: non c'è niente di sotterraneo; c'è soltanto — invece — un'istituto statale educativo sul quale io, come cattolico, posso avere tutte le mie riserve, ma al quale come cittadino e deputato che deve attuare la Costituzione, riconosco tutte le funzioni e tutti i diritti. Io preferisco un istituto educativo di altro genere; però riconosco che i cittadini debbono trovare un istituto educativo concepito come lo deve essere una scuola promossa dallo Stato.

Comunque voglio dire che il discorso resta aperto; perciò si potrebbe anche ripiegare, invece della « designazione » sul « gradimento » alla nomina da parte del consiglio di amministrazione e questo, a mio avviso, risolverebbe il problema in modo valido.

Circa la immisione in ruolo degli attuali insegnanti, non potremo negare almeno che parte di essi possiede gli stessi requisiti che noi abbiamo riconosciuti validi per gli insegnanti (idonei e settedecimisti) di scuole pubbliche immettendoli nei rispettivi ruoli; mentre l'altra parte si trova nelle stesse condizioni in cui si trovano quelli dei ruoli transitori. Inoltre vi sono dei fuori ruolo con una certa anzianità di servizio, che potranno far valere nel concorso speciale riservato, mentre per gli altri, infine, si prevede una stabilizzazione. Io credo che se andiamo a confrontare queste norme con quelle della legge n. 831, troveremo che abbiamo ripetuto gli stessi criteri.

Concludendo, signor Presidente e onorevoli colleghi, io penso che se ci mettiamo su questo spirito (che non so se sono riuscito ad esprimere in maniera accettabile) in sede di emendamenti (ad ogni modo non ho nulla in contrario, personalmente, all'idea di un Comitato ristretto) si possa arrivare a trovare una formulazione accettabile da tutte le parti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che l'oggetto della proposta di legge abbia una

validità da tutti riconosciuta, e in rapporto alla sua utilità il Governo esprime parere favorevole, tanto favorevole che nella passata legislatura aveva già preparato in proposito un disegno di legge (che andò al Tesoro per il parere) e lo stava ripresentando anche in questa.

Alcuni onorevoli colleghi hanno detto che sarebbe bene inquadrare questo provvedimento nella riforma generale. Io ritengo che la istituzione delle scuole (e faccio questa affermazione per esperienza diretta avendo la delega di questo settore) sia il primo passo verso il riordinamento dei convitti nazionali. Il fatto di dire « facciamo tutto insieme » può anche significare « non facciamo nulla ». Ritengo che, laddove è possibile (e non sempre lo è), fare un gradino alla volta sia la strada più opportuna. Quindi, in linea generale, il Governo è d'accordo con l'oggetto della proposta di legge.

Anche il Governo fa delle riserve per alcuni argomenti già trattati da alcuni componenti la Commissione, mentre su altri si trova d'accordo. Accordo e disaccordo esprimerò in sede di esame dei singoli articoli dato che mi sembra inutile anticipare argomenti che potranno essere meglio discussi in quella sede. Il Governo ha già presentato emendamenti agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12 e 15.

Non entro nel merito dell'argomento, perché allungheremo di troppo la discussione generale.

SERONI. La proposta dell'onorevole Picciotto di nominare un Comitato ristretto potrebbe essere accettata. Penso infatti che forse istituire un Comitato ristretto sarebbe la soluzione più costruttiva.

BUZZI, *Relatore*. Io preferirei che tutti potessimo esaminare gli emendamenti, perché fino ad ora non l'abbiamo fatto, e forse sarebbe meglio procedere in questo senso, anche perché la proposta di legge potrebbe con più facilità mantenere le sue caratteristiche. Qualora poi non fosse possibile trovare un punto di accordo su gli emendamenti, allora si potrebbe nominare un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Noi siamo sempre ricorsi al Comitato ristretto nel caso di necessità assolute, perché la Commissione è sempre dell'avviso di non delegare ad un Comitato piccoli problemi. Perciò io prego tutti i colleghi che hanno da presentare emendamenti di farlo entro la mattinata di mercoledì prossimo. Cercheremo poi di collegare tutti questi emendamenti e a seconda delle difficoltà che ne scaturiranno decideremo se discutere

direttamente sugli emendamenti oppure nominare un Comitato ristretto.

Rinvio, pertanto, ad una prossima seduta il seguito della discussione sulla proposta di legge in esame.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1153); e dei deputati Borghi ed altri: Modificazioni della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Moneti, Belisario, Bartolomei e Zannini: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado », già approvata dalla VI Commissione (Istruzione) e dei deputati Borghi, Buzzi, Rampa, Patrini, Fabbri Francesco, Dall'Arnellina: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado ».

Le due proposte di legge non sono sottoposte a pareri e nulla osta alla loro approvazione, salvo motivi di pratica opportunità dovendo ancora il relatore documentarsi su alcune questioni. Tuttavia il rappresentante del Governo ha chiesto di fare una dichiarazione per motivare l'estrema urgenza del provvedimento.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io vorrei far presente che, per quanto concerne la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri, oggi all'ordine del giorno, se la sua approvazione dovesse subire ulteriori ritardi, essa non potrebbe operare per il prossimo anno scolastico. Temo che, frapponendo ulteriori indugi, anche il rimedio che si può apportare per rimetterla in termine diventi a sua volta inadeguato. Questa legge infatti può operare soltanto entro il 15 giugno, perché il 15 giugno devono essere pubblicate le graduatorie per gli incarichi. Ora questa legge prevede tre periodi di tempo prima della sua entrata in effettivo vigore. In primo luogo devono passare 15 giorni dalla data della pub-

blicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; 15 giorni devono passare poi perché i provveditori possano rivolgere una certa richiesta al Ministero della pubblica istruzione, ed infine altri 15 giorni sono necessari perché il Ministero possa rispondere ai provveditori. Dopo questi 45 giorni i provveditori potranno apportare le necessarie modifiche nelle graduatorie.

Ora ci sono due circostanze da considerare: da una parte la proposta del Governo di spostare, non per questo motivo ma per altre circostanze, dal 15 giugno al 30 giugno il termine per la pubblicazione delle graduatorie. Dall'altra che per la richiesta dei provveditori basta attendere 15 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, e non dall'entrata in vigore della legge. Con queste modifiche, potremo fare appena in tempo, approvandola subito, a far entrare in vigore questa proposta di legge, che concerne la possibilità di utilizzare gli insegnanti elementari provvisti di laurea, con incarichi nelle scuole secondarie di primo grado. La legge del 1962 regola attualmente la situazione, e tende a favorire un sempre maggiore afflusso di insegnanti di ruolo laureati nella scuola media.

Sono costretto a far presente alla Commissione tutte queste considerazioni, affinché possa agire in conseguenza, discutendo subito il provvedimento ed approvandolo con le modifiche che ho illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento più semplice consisterà nel fare entrare in vigore la legge il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

VALITUTTI. Vorrei sapere dal Sottosegretario se l'ordinanza ministeriale con le graduatorie è già pubblicata oggi.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non oggi, il 15 giugno. Come avrà visto — onorevole Valitutti — secondo la proposta di legge approvata dal Senato devono passare 15 giorni perché i provveditori, in base a calcoli facciano le richieste al Ministero, e poi il Ministero deve rispondere ai provveditori.

VALITUTTI. Discutiamo allora oggi la proposta e approviamola.

RAMPA. Desidero ringraziare il Governo per l'interesse dimostrato nei confronti di questo provvedimento ed anche per averne messo in luce l'urgenza.

Però ritengo che l'osservazione fatta dal sottosegretario onorevole Magrì non ci impedisca d'iniziare immediatamente la discussione con libertà di porre emendamenti, oltre

a quello che molto opportunamente è stato richiamato. Pregherei quindi il signor Presidente di voler dare inizio alla discussione.

GIUGNI LATTARI JOLE. Chiedo l'abbinamento anche della mia proposta di legge n. 921, che verte sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Poiché la proposta di legge n. 921 è tuttora assegnata alla nostra Commissione in sede referente, possiamo prenderla in considerazione — se qualche collega si renderà diligente — solo come emendamento alla proposta Moneti n. 1153, già approvata dal Senato, che sarà presumibilmente adottata come testo base.

(Così rimane stabilito).

Ritengo che, nonostante le sue riserve il nostro relatore possa senz'altro riferire salvo fornirci ulteriori ragguagli nel corso della discussione.

BORGHI, *Relatore*. Occupandomi delle proposte di legge nn. 1153 e 1134 intendo anche affrontare il problema già richiamato allorquando abbiamo esaminato questi due provvedimenti in sede referente, ossia il problema delle carenze esistenti nel settore soprattutto della nuova scuola media unica, di cui credo sia inutile peraltro soffermarsi poiché sono a tutti note le carenze di personale laureato in questo settore. È dunque necessario superare le deficienze che si riscontrano in molti casi, essendovi personale non laureato che oggi svolge attività d'insegnamento nella nostra scuola.

Le valutazioni che al riguardo si possono fare sono di due ordini, anzitutto in riferimento alla scuola e al personale qualificato che si richiede. Questo è il motivo pregiudiziale per cui s'impone una modifica della legge 4 giugno 1962, dato che, com'è noto, tale legge, pur mossa da uno spirito valido e positivo, non ha operato per intero. Essa prevedeva infatti il « comando » dei maestri in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, ma con l'iscrizione di tale personale in coda alle graduatorie. In conseguenza di ciò, accade che questo personale laureato chiamato nella scuola media unica, essendo appunto chiamato dopo tutti gli altri, deve assumere servizio in sedi molto disagiate, sicché, essendo già di ruolo nelle scuole elementari, dove risiede in sedi più comode, preferisce non assumere il nuovo incarico per non abbandonare tali sedi. Il problema di fatto va perciò inquadrato nella situazione dolorosa e impegnativa che si riferisce alla nuova scuola media unica.

Ora, poiché di fatto il problema è rimasto insoluto, con la proposta di legge n. 1153 e con le altre vertenti sullo stesso oggetto si tende alla necessaria correzione della legge 4 giugno 1962, n. 585, stabilendo essenzialmente che i maestri di ruolo laureati, che per il quinquennio previsto dalla n. 585 chiedono di essere « comandati » nella scuola media unica, siano iscritti nella graduatoria secondo il punteggio che loro effettivamente spetta, ossia secondo un ordine di merito.

Questa mi sembra una questione ovvia, che pertanto non richiede discussione. Si tratterebbe infatti di discutere il riconoscimento attribuito a persone che trovansi in possesso dei requisiti richiesti. Non si vede dunque il perché d'una discriminazione che metta tali persone in una situazione d'inferiorità.

Si pone altresì un secondo ordine di considerazioni, che sottolinea la validità dell'intervento che proponiamo. Infatti, ricorrendo a personale senza laurea, cioè a studenti universitari, si fa il danno degli stessi interessati, i quali, attratti dal posto e dalla possibilità di realizzare un certo guadagno, ritardano la conclusione dei loro studi ed aggravano quindi il problema della carenza di laureati.

BADINI CONFALONIERI. E si provocano così le sentenze di un certo pretore che tutti sanno!

BORGHI, *Relatore*. Per tali motivi, di cui il secondo non è da sottovalutare, credo che si debbano apportare alla legge n. 855, le correzioni richieste.

Ora l'esame del provvedimento diventa piuttosto delicato, e mi riferisco alla proposta n. 1153 dei senatori Moneti ed altri, come ho avuto modo di dire nella relazione in sede referente. Dall'esame sembra che la proposta in questione non comporti una soluzione veramente soddisfacente del problema che abbiamo prospettato.

Le valutazioni che mi permettono di sottoporre all'attenzione dei colleghi commissari sono le seguenti. La proposta di legge, che all'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 585, mentre prevede l'inserimento dei maestri laureati nelle rispettive graduatorie secondo il punteggio conseguito, non prevede analogo trattamento per i maestri abilitati. E qui evidentemente c'è un contrasto tra la giusta collocazione dei maestri laureati e il mantenimento dei maestri abilitati. Si tratta di persone che trovansi in possesso dei titoli richiesti. Non si vuole quindi concedere loro alcuna facilitazione,

ma si guarda solo all'interesse d'un esatto e completo funzionamento della scuola media unica. Ora, considerate le attuali carenze, non sembra davvero esatta soluzione quella di porre in coda alla graduatoria il personale abilitato, provocando così una sperequazione a tutti evidente.

Naturalmente noi ci rendiamo conto delle valutazioni che sono state fatte anche dall'onorevole Sottosegretario, soprattutto in rapporto alla urgenza del provvedimento (le date sono incontrovertibili); per questo riteniamo che il provvedimento debba essere con ogni possibile sollecitudine approvato, tenuto conto dei motivi ispiratori delle valutazioni correttive che mi sembra possano accogliere una adesione il più unanime possibile. A questo proposito pensiamo che l'articolo 2 della proposta di legge n. 1153 — anche per consentire una approvazione nei termini fissati — possa essere emendato nel senso che indicherò.

Concludendo la mia breve disamina, pregherei gli onorevoli colleghi di tenere nel giusto conto l'urgenza della sua approvazione, perché indubbiamente sarebbe grave continuare nel prossimo anno scolastico con gli stessi criteri previsti dalla legge n. 585.

Tutto questo però non ci deve far trascurare alcuni aspetti che mi sono permesso di rilevare in questa breve esposizione e che riguardano veramente un riconoscimento non tanto delle esigenze di questo o quel gruppo insegnante, ma una valutazione dei titoli da ciascuno conseguiti e delle esigenze della scuola stessa che si intendono affrontare con la presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei dalla cortesia del Relatore qualche chiarimento in merito a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 1: « A parità di merito tra il concorrente laureato di ruolo nella scuola elementare e il concorrente laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo ».

BORGHI, *Relatore*. Il problema che qui si pone e che non è, come impostazione, condiviso dal Relatore, è quello di evitare una disoccupazione nel settore del personale laureato che, non essendo di ruolo, potrebbe trovarsi in una penosa situazione per effetto di una immissione, a domanda, di personale di ruolo.

FRANCO PASQUALE. Condivido, onorevole Presidente, le considerazioni fatte dal-

l'onorevole Relatore; ma ne condivido di più le riserve esplicite e quelle non esplicite.

Perché se è vero che con questa proposta di legge noi veniamo incontro ad una esigenza inderogabile ed urgente di cui tutti siamo consapevoli, è altrettanto vero che riconfermiamo una sorta di posizione mortificante proprio nella categoria dei maestri elementari laureati; una condizione mortificante che trova riscontro nelle parole dell'onorevole rappresentante del Governo.

Dato che intendevo intervenire nel corso della discussione, non ho preso la parola immediatamente dopo l'intervento dell'onorevole Sottosegretario, il quale ha consigliato alla Commissione di approvare urgentemente questa legge, dato il bisogno in cui si trova la scuola media dell'obbligo. Tuttavia mentre parlava l'onorevole Sottosegretario io mi domandavo se il Governo ha veramente la coscienza dei bisogni della scuola; lo supponiamo dato che la discussione svoltasi alcuni giorni fa ha sottolineato questo punto. Ma come mai il Governo non ha provveduto a presentare in tempo, e di sua iniziativa, un provvedimento mirante appunto ad andare incontro e superare le difficoltà e le carenze che si manifestano quest'anno nella scuola, ed ha atteso invece la proposta di legge dell'onorevole Moneti per venirci a dire poi di approvarla subito, ché altrimenti questa legge non entrerà in funzione, e non diventerà operante, e quindi i bisogni del personale della scuola media al completo rimarranno insoddisfatti? Dobbiamo, pertanto, dichiarare tutta la nostra perplessità di fronte a questo metodo che non possiamo approvare. La scuola media dell'obbligo, quando è stata istituita, aveva presupposto — come necessaria conseguenza della sua istituzione — un intervento urgentissimo, coraggioso da parte della pubblica amministrazione, atto a superare tutte le enormi difficoltà che ci attendono. Oggi ci troviamo, a distanza di un anno, di fronte ad un Governo che ci vieta a dire solo ora che ci sono dei bisogni urgenti e che dobbiamo approvare con urgenza una legge in merito alla quale sono legittime le nostre riserve, specie quelle che si riferiscono al fatto di considerare appartenente ad una categoria inferiore un maestro di ruolo. Questo, veramente, è segno di una mentalità chiusa che ha i suoi precedenti nella levata di scudi verificatasi negli ambienti di coloro che erano dotati di educazione umanistica, quando il Magistero divenne facoltà. Essi dicevano di opporsi a questa «contaminazione» costituita dalla trasformazione di questo istituto

in facoltà. Era una considerazione sciocca; e per di più allora non c'era il problema della carenza di personale, che si sarebbe verificato in seguito nella scuola.

Questo devo far presente trattandosi di una legge che dobbiamo cercare di approvare sollecitamente, ma migliorandola. E ritengo che essa possa essere migliorata, specialmente per quanto si riferisce al quarto comma.

Vorrei però anche sottoporre alla considerazione degli onorevoli colleghi il secondo comma dell'articolo 1, in base al quale mi pare che il provveditore agli studi venga a disporre di un potere discrezionale eccessivo. Ora, per quale motivo il provveditore, deve procedere a questo accertamento, quando noi sappiamo che in tutte le provincie c'è bisogno di personale?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto ella dice non è esatto.

FRANCO PASQUALE. Sarei lieto che l'onorevole Sottosegretario mi chiarisse questo punto.

RAMPA. Le considerazioni dell'onorevole Franco, e quelle più tecniche dell'onorevole relatore, sono tali che ci fanno ritenere, senza tema d'errore, del tutto fallita l'impostazione diversa che è stata data alla nostra proposta di legge in confronto al testo proveniente dal Senato.

Ho l'impressione infatti che il testo che ci viene proposto — con tutto il rispetto per i colleghi senatori — non abbia lo stesso spirito di quello che noi avevamo presentato, e che mirava a risolvere ben altri problemi; in modo particolare si trattava di porre su di un piano di analoga dignità tutti gli insegnanti ed in sostanza ci proponevamo di risolvere un problema oggettivo della scuola media.

Non sembri inopportuno se un proponente della proposta di legge n. 1134 chiede di poter ricordare qui, in questa circostanza, che la nostra proposta fu avanzata nell'intento di porre all'attenzione dei colleghi e del Governo il problema generale derivante dal rapporto insegnanti-funzionamento della scuola. Se abbiamo messo da parte quel problema generale per affrontarne uno più particolare, è perché dal Senato ci venne una diligente sollecitazione a titolo informativo, e al Ministero della pubblica istruzione ci si era messi su di una strada analoga a quella seguita dai senatori Moneti ed altri.

Capisco le ragioni di urgenza per le quali il Governo ci sollecita, e capisco anche le no-

stre ragioni di urgenza, per ottenere un minimo di risultati relativamente al problema generale dei bisogni della scuola. Spero che, attraverso le opportune pressioni del Governo nei confronti dei nostri colleghi del Senato, anche le nostre ragioni possano essere riconosciute; sarebbe infatti strano che dovendo approvare un provvedimento importante, noi dovessimo, per ragioni d'urgenza, non riuscire a fare se non una semplice modifica ad un tipo di graduatoria, modifica che non avrebbe dovuto essere nemmeno proposta, tenendo presenti le stesse qualifiche degli insegnanti laureati.

PRESIDENTE. Onorevole Rampa, il Senato è stato di diverso avviso, e noi esamineremo con serenità il testo che esso ci ha inviato.

RAMPA. Mi pare, pur tenendo conto dell'autonomia del Senato, che sia lecito fare — con il massimo rispetto — qualche considerazione sulle sue iniziative. Mi riservo, comunque di presentare degli emendamenti.

FINOCCHIARO. A questo punto mi chiedo se convenga passare all'esame degli articoli sin da oggi o rimandare la discussione ad altra seduta.

VALITUTTI. Dobbiamo prima di tutto prendere una decisione in linea di massima: decidere cioè se dobbiamo limitarci a prendere in esame la proposta di legge Moneti, prevedendo anche la possibilità di presentare emendamenti, oppure se dobbiamo considerare il problema globale in tutti i suoi aspetti, al di fuori dei limiti della proposta Moneti. Perché, se decidiamo di prendere in esame la proposta Moneti, dobbiamo fare allora un certo discorso, con determinate considerazioni; in caso contrario, esaminando — come mi sembra suggerisca l'onorevole Rampa — il problema in tutti i suoi aspetti, allora dobbiamo affrontare il tema dei maestri laureati e non abilitati in tutta la scuola media.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, noi abbiamo la proposta di legge Moneti, già approvata dal Senato, che adotteremo probabilmente come testo base; ad essa si possono apportare emendamenti. L'onorevole Rampa ha affermato che sarebbe stato meglio esaminare il problema più in generale.

Ora se la Commissione ritiene che qualche cosa si debba fare, non può che limitarsi all'esame della proposta di legge Moneti. Se invece la Commissione ritiene di dover affrontare il problema generale, allora deve aver presenti i motivi di urgenza che ha ricordato il rappresentante del Governo e il

tempo che si impiegherebbe per indurre il Senato a riesaminare tutto il problema.

VALITUTTI. Ho avuto l'impressione che l'onorevole Rampa fosse del mio parere.

RAMPA. Confermo che io, evidentemente, prendendo in considerazione l'altra proposta di legge, ho voluto esprimere maggiore sensibilità per un'impostazione più vasta quale è quella della nostra proposta di legge.

PICCIOTTO. Ci troviamo di fronte ad un problema molto complesso perché vi è da una parte una giusta preoccupazione del Governo e dall'altra una giusta aspirazione di questi maestri laureati, che sono molti. E ci troviamo poi di fronte all'esigenza della scuola media che ha bisogno di 10 mila docenti.

Ma il punto è proprio qui: la scuola media ha bisogno di questi 10 mila docenti, ma bisognerebbe trovare la via più giusta per soddisfare questa sua esigenza.

Infine, di fronte alla proposta di legge che è stata approvata dal Senato, direi che possiamo prendere atto dell'orientamento di certe preoccupazioni che hanno guidato il Senato ad approvare la proposta stessa. Ma ho già detto e ribadisco che il principio è giusto e che, per i tre motivi suesposti, bisogna giungere alla soluzione del problema.

Credo che alcune preoccupazioni siano legittime. Siamo fuori dei termini, e questo è un dato preciso perché la richiesta del provveditorato agli studi, come prevede la proposta Moneti, non è più valida. Lo sarebbe dal 31 gennaio 1965, ossia per l'anno scolastico 1965-66. È anche impossibile in base alla proposta n. 1134 provvedere alle graduatorie provinciali. La legge sarebbe dunque operante fra un anno.

Il Governo ha detto che si tratta di riaprire i termini. Ma è giusto? Un laureato che abbia partecipato alla graduatoria per incarichi e supplenze (concorso per titoli) con determinate condizioni e garanzie per cui ha dinanzi a sé certe determinate prospettive, come verrà a trovarsi se il Governo riapre i termini?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È la legge che impone questo, non il Governo.

PICCIOTTO. Non si può disconoscere questa preoccupazione, cui ha accennato anche l'onorevole Rampa.

Si tratta indubbiamente di un problema che dovrebbe esser visto nel quadro di una soluzione generale della questione dei maestri laureati, anche perché sono convinto che, salvo che mi si dimostri il contrario, tale

problema non si risolve nemmeno con queste proposte di legge perché, tutto sommato, il personale interessato resterà sempre in fondo alla graduatoria.

La verità è che i titoli dei maestri laureati sono valutati con un punteggio diverso. Infatti, mentre in base all'ordinanza si arriva a 14, 15 ed anche 17 punti, in base alla tabella richiamata all'articolo 1 della proposta di legge si applica una diversa valutazione.

Per tale motivo, ripeto, il personale in parola resta in coda alla graduatoria e si lamenta di una situazione che era accettabile in un determinato momento, quando c'era la possibilità che tali insegnanti sottraessero posti a laureati e, sebbene sotto il profilo giuridico non fosse ortodosso, potevamo preferire il laureato proveniente dal liceo al maestro laureato. Ma ora la situazione è diversa perché la scuola ha bisogno di tutti i diecimila insegnanti.

Inoltre, secondo la proposta di legge Moneti (ma questo punto non trova riscontro nella proposta Borghi n. 1134), i maestri laureati in lingue straniere sarebbero posti in graduatoria persino dopo coloro che sono sprovvisti di titolo. È vero che nella proposta Moneti si dice che, a parità di merito, si preferisce il semplice laureato al laureato di ruolo nella scuola elementare; ma in fondo si deve riconoscere che quella parità non c'è affatto, perché i titoli dell'uno sono valutati più di quelli dell'altro.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quale titolo? La laurea? Non è valutata in modo diverso! Il servizio della scuola è diverso.

PICCIOTTO. Il titolo di laurea è conteggiato diversamente: per l'uno 25 punti, per l'altro da 4 a 6 punti. La parità è dunque fittizia. E inoltre questi docenti dovrebbero andare in sedi disagiate, e questo stato di cose continuerà ugualmente appunto perché essi saranno sempre collocati in coda alla graduatoria.

Ci troviamo dunque di fronte a una serie di preoccupazioni legittime per cui penso che si debba fare uno sforzo notevole per vedere come articolare la proposta di legge.

È vero che il « comando » offre la scomoda prospettiva di essere mandati nelle sedi più disagiate, ma è anche vero che si può alleviare questa prospettiva mediante certe misure: per esempio, accordando speciali indennità. In fondo, noi possiamo fare delle proposte modificative che premierebbero anche lo zelo di questi maestri che hanno sentito il bisogno di studiare ancora e di laurearsi

per offrire lavoro allo Stato. Altrimenti ci troveremmo di fronte ad un principio giusto che vogliamo attuare, ma anche di fronte a difficoltà di diversa natura. Ripeto: è il caso di approfondire ancora maggiormente la discussione e vorrei perciò pregare l'onorevole Presidente di non aver fretta di chiuderla, perché attraverso la fase interlocutoria possiamo trovare forse il giusto punto di incontro.

PRESIDENTE. Onorevole collega, io mi preoccupo soprattutto del fatto che se entro certi termini non si riesce ad approvare questa legge, allora sarà inutile interessarcene ulteriormente.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per parte mia ho già detto che esiste la possibilità di rientrare nei termini.

GRILLI ANTONIO. Ritengo che l'impostazione dell'onorevole collega Picciotto non coincida con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario. Intervenendo sulla legge Moneti, in particolare attraverso emendamenti, si potranno correggere alcune storture. Ma il problema di fondo consiste nel fatto che abbiamo già un comando in base al quale possiamo disporre dei maestri laureati; e se questa legge non risponde alle aspettative degli insegnanti elementari, si potrebbe vedere di migliorarla, anche indipendentemente dalla proposta Moneti. È evidente che un insegnante elementare che presta servizio nel capoluogo non sarà disposto a spostarsi per andare ad insegnare, poniamo, in una località distante qualche decina di chilometri.

Il problema si pone anche nel senso dell'osservazione dell'onorevole Badini Confalonieri, alla quale il relatore non ha risposto: non possiamo — cioè — rendere peggiore la situazione di questi maestri, mentre dobbiamo trovare il sistema migliore per sistemarli, dando nello stesso tempo la possibilità alla scuola di avvantaggiarsi del loro contributo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A proposito della carenza di insegnanti non è possibile fare un riferimento generale su scala nazionale, bensì solo su base provinciale: ci sono delle province in cui mancano i laureati mentre in altre sovrabbondano.

GRILLI ANTONIO. Non per nulla nel primo comma è previsto che il Provveditore agli studi, in caso di carenza nell'ambito provinciale, si rivolga ad altre province.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo caso però l'in-

segnante non andrà più in coda alla graduatoria.

GRILLI ANTONIO. Non risolviamo egualmente il problema perché gli insegnanti laureati finiscono per rimanere egualmente in coda, in quanto il servizio prestato viene valutato, in base alla legge n. 1132, in due terzi; e così pure la qualifica; in modo che i maestri finiscono per esserne danneggiati.

In ogni modo ritengo che possiamo proseguire nella discussione di questa legge apportando degli emendamenti.

FINOCCHIARO. In realtà, allo stato delle cose noi abbiamo costituito una serie di posizioni di diritto dei laureati non di ruolo i quali in base ad una ordinanza regolare hanno presentato domanda sulla base di garanzie ben precise che impedivano ai funzionari non pensionati di concorrere per i posti non in organico.

Non condivido la tesi dell'onorevole Grilli in base alla quale i maestri elementari che concorressero potrebbero, in un certo modo, mettere in forse la possibilità dei laureati di ottenere certi posti. È chiaro che gli stessi diritti rivendicati dagli insegnanti elementari formano oggetto di rivendicazione anche da parte dei laureati. I non laureati non possono avere garanzia, ed è assurdo che il Provveditore dia tanti incarichi quanti sono i posti occupati da elementi non laureati, a maestri che hanno già insegnato negli anni precedenti.

Del resto siamo in periodo di espansione: quest'anno potrebbe tuttavia accadere che maestri laureati restino fuori mentre del personale privo di laurea potrebbe andare ad occupare dei posti. Per questo l'esame di questa legge deve essere approfondito. Pertanto chiedo un rinvio della discussione in quanto mi pare costituisca un assurdo fare in fretta una legge che autorizza tante perplessità. La mia richiesta di rinvio è formale.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta di rinvio dell'onorevole Finocchiaro, e

se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella giornata odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatori DONATI ed altri e RAMPA ed altri: « Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (575-49-182-230-242-420-501-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Grilli Antonio, Illuminati, Leone Raffaele, Malagugini, Picciotto, Pitzalis, Raccetti, Rampa, Scionti, Seroni e Valitutti.

La seduta termina alle 12,05.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO